



ATTIVITÀ di ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA nel settore ZOOTECNICO – LR n. 40/2003, art. 65 bis, DGR n. 1795 del 03 ottobre 2013.



### Proposta contrattuale di consulenza specialistica aziendale

Ai sensi dell'articolo 7 del Programma Operativo, l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, con domicilio legale a Padova, in Corso Australia, 67/A, Codice Fiscale n° 80006340287 e Partita I.V.A. n° 01420770289, rappresentata dal Presidente Luciano Pozzerle, C.F.: PZZLCN57T13C412J, che nel contesto della presente scrittura è, d'ora innanzi, indicata con la parola "fornitore", con la presente proposta promette irrevocabilmente di fornire un servizio alle seguenti condizioni:

#### Art. 1 Oggetto

La presente proposta ha per oggetto la fornitura di un servizio di assistenza tecnica specialistica con gli obiettivi e contenuti generali e specifici così come indicati nel Programma Operativo agli articoli 2.5 e 2.6 allegati alla presente.

Il presente contratto di consulenza riguarda gli indicatori (barrare gli indicatori prescelti):

- miglioramento qualità igienico sanitaria delle produzioni zootecniche;
- monitoraggio benessere animale;
- software di gestione aziendale;
- miglioramento della gestione dell'allevamento in relazione alla riproduzione;
- monitoraggio per valutazione di incidenza di patologie parassitarie, virali e batteriche;
- indagini sui contenuti di micotossine contenute in alimenti zootecnici e nel latte, nelle condizioni dichiarate critiche;
- miglioramento strutture in allevamenti in funzione del benessere animale;
- piano agronomico nuove colture a fini zootecnici;
- controllo (analisi) della qualità alimenti zootecnici;
- piani di alimentazione con differenziazione delle razioni in funzione della fase produttiva con indicazione dei limiti al contenuto di proteina consumata;
- programma di controlli sanitari finalizzato al miglioramento delle performance degli animali in funzione della categoria allevata (animali da latte o da carne);
- registrazioni dei controlli e delle manutenzioni sugli impianti di allevamento con indicazione dei tempi e modalità di controllo e manutenzione.

In riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo sono previsti servizi e consulenze articolati in due formule: **Base** e **Avanzata**, a sua volta suddivise in "A" e "B".

L'impresa \_\_\_\_\_

che nel contesto della presente scrittura, d'ora innanzi, è indicata con la parola "azienda", intende avvalersi della Formula (barrare la specie allevata e la formula):

**BOL**  **BUF**  **BOC**  **SUI**  **OVC**  **EQU**  **AVICU**

**Formula Base A**

**Formula Base B**

(quota di autofinanziamento a carico dell'azienda per la formula base A pari ad € 220,00 e per la B pari ad € 120,00):

N° visite massimo per azienda e per anno:

FORMULA BASE	A	B
	max	max
Zootecnico	6	3
Veterinario	6	3
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>6</b>



▲  
**ATTIVITÀ di ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA nel settore  
 ZOOTECNICO – LR n. 40/2003, art. 65 bis,  
 DGR n. 1795 del 03 ottobre 2013 .**



Consulenze specialistiche possibili, in relazione agli indicatori prescelti:

- ▲ Informazione ed aggiornamento tecnico e legislativo, mezzi tradizionali e nuove tecniche di comunicazione ( email, SMS ...);
- ▲ Verifica della razione alimentare al fine di migliorare l'efficienza alimentare e ridurre l'escrezione di azoto:
- ▲ Analisi mezzi tecnici, foraggi, materie prime e mangimi;
- ▲ Analisi contenuto di aflatossine negli alimenti e nel latte;
- ▲ Rilevazione costi alimentari e loro elaborazione;
- ▲ Verifica e valutazione andamento fertilità, esiti diagnosi di gravidanza ed interparto;
- ▲ Verifica e controllo dei principali parametri ambientali ai fini di migliorare le condizioni di benessere degli animali;
- ▲ Controlli e manutenzioni sugli impianti di allevamento;
- ▲ Proposta di innovazioni tecnologiche e di processo produttivo
- ▲ Monitoraggio per la valutazione dell'incidenza delle patologie;
- ▲ Verifica condizioni per l'introduzione nel piano agronomico di nuove colture ai fini zootecnici;
- ▲ Consulenza per miglioramento performance qualitative.

□ **Formula Avanzata A**

□ **Formula Avanzata B**

**(quota di autofinanziamento a carico dell'azienda per la per formula avanzata A pari ad € 400,00 e per la B pari ad € 320,00):**

N° visite massimo per azienda e per anno:

FORMULA AVANZATA	A	B
	max	max
Zootecnico	10	8
Veterinario	10	8
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>16</b>

Oltre a quanto previsto dalla formula base, nella formula avanzata l'attività di assistenza tecnica viene implementata con consulenze specialistiche relative a:

- ▲ Aspetti informatici e programmi di gestione aziendale;
- ▲ Promozione dell'adozione di sistemi di qualità aziendale e di rintracciabilità;
- ▲ Analisi efficienza aziendale.

Eventuali variazioni nel numero e nella tipologia delle visite effettuate presso l'azienda, rispetto a quanto previsto dalla formula prescelta ed indicata nel contratto, dovranno rispettare comunque, gli obiettivi previsti dal programma stesso, l'importo di spesa per i costi sostenuti relativi a ciascuna azienda in base alle varie formule prescelte e, comunque, quanto indicato nel DGR 1795 del 03 ottobre 2013, come specificato al punto 3.3 del programma operativo.



ATTIVITÀ di ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA nel settore ZOOTECNICO – LR n. 40/2003, art. 65 bis, DGR n. 1795 del 03 ottobre 2013.



Art. 2 Articolazione del servizio e sede della prestazione

Il fornitore si impegna a prestare l'attività descritta nell'art. 1 con massima diligenza e correttezza e con l'utilizzo delle seguenti modalità di erogazione e metodiche:

- ⤴ Visita del consulente zootecnico in azienda, ivi compresi i tempi dedicati alla preparazione dell'attività, per osservazioni, valutazioni, acquisizione di dati e/o campioni da analizzare, consegna esiti, suggerimenti, finalizzati all'erogazione della consulenza relativa agli indicatori prescelti e/o ad una verifica dei risultati conseguiti (durata ore 1-2).
- ⤴ Visita del consulente veterinario in azienda per osservazioni, valutazioni, acquisizione di dati e/o campioni da analizzare, consegna esiti, suggerimenti, finalizzati all'erogazione della consulenza relativa agli indicatori prescelti (durata ore 1).
- ⤴ Organizzazione di incontri formativi collettivi su argomenti di interesse agronomico-zootecnico-sanitario, presso sedi da definire volta per volta (durata 4-8 ore).

Art. 3 Costo, durata ed efficacia della prestazione

L'azienda si impegna a versare al fornitore, a titolo di cofinanziamento, per la copertura dei costi relativi all'esecuzione della formula prescelta, una **quota pari al 20 %** del totale sostenuto dal fornitore così come indicato all'art. 1 della presente scrittura.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione **entro il 30 novembre 2014** e compilare la scheda in cui sono riportati tutti i servizi di assistenza forniti.

Art. 4 Risorse professionali impiegate

Il fornitore nell'esecuzione del servizio definito all'art. 2 si avvale dei seguenti soggetti:

**Zootecnico di riferimento:** .....

**Veterinario di riferimento:** .....

Art. 5 Modalità e tempi di pagamento da parte del fruitore

L'azienda corrisponderà a mezzo bonifico, la somma di cui al precedente Art. 3, previo rilascio di regolare fattura o di altro documento fiscale valido, entro il **30 giugno 2014**.

Art. 6 Modalità di recesso

La possibilità di recedere dall'iniziativa prescelta è consentita all'azienda, per cause di forza maggiore, con un preavviso di 15 giorni al soggetto attuatore, a mezzo raccomandata e/o PEC. Il soggetto attuatore può sostituire l'azienda recessa o non più rispondente al programma operativo, motivando adeguatamente la propria decisione, con la prima azienda in posizione utile in graduatoria.

Art. 7 Modalità di gestione dell'eventuale contenzioso tra le parti

Per qualsiasi controversia tra le parti derivanti dal presente contratto, sarà competente in via esclusiva la camera arbitrale, presso la Camera di Commercio di Vicenza.



ATTIVITÀ di ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA nel  
settore ZOOTECNICO – LR n. 40/2003, art. 65 bis,  
DGR n. 1795 del 03 ottobre 2013.



Art. 8 Garanzia di tutela privacy

Tutti i dati personali di cui i tecnici indicati al precedente punto 2 vengano in possesso in occasione dell'espletamento del presente contratto verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Impegni a carico dei contraenti

Il fornitore si impegna a garantire:

- ✦ che i tecnici mantengano i requisiti di competenza richiesti per tutta la durata della fornitura dei servizi al fine di garantire la qualità di erogazione dei medesimi;
- ✦ avviare, svolgere e concludere i servizi secondo i tempi, i contenuti e le modalità della presente proposta contrattuale.

L'azienda si obbliga a garantire la disponibilità di accesso ai propri locali, deve inoltre rendere disponibili tutte le informazioni e le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività e a controfirmare la scheda aziendale.

Data \_\_\_\_\_ Il fornitore \_\_\_\_\_

ACCETTAZIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, rappresentante legale/titolare dell'Impresa agricola (CUAA: \_\_\_\_\_),  
ragione sociale: \_\_\_\_\_ Codice AUA \_\_\_\_\_  
con domicilio legale: \_\_\_\_\_,  
valutate le condizioni di prestazione del servizio quali descritte nella presente scrittura, accetta integralmente quanto proposto con effetti vincolanti fra le parti.

Data \_\_\_\_\_ L'acquirente \_\_\_\_\_.